

50, come giovani avessero potuto procacciarsi un pane altrimenti, diversamente da coloro che si trovavano più inoltrati negli anni. Ma la supposizione non ha corrisposto al fatto, imperciocchè la condizione di costoro è tale da convincere il legislatore di metterli nella stessa posizione dei loro compagni, tanto più che la origine del dritto alla pensione è coeva a tutti, e deriva dallo stesso titolo, dalla professione monastica.

Allora nel 1868 il legislatore partiva dal concetto che costoro avessero potuto altrimenti provvedere ai loro bisogni; ma quanto nel fatto non lo hanno potuto attesa la loro qualità di ecclesiastici, ed anche perchè nel progetto in svolgimento pur si dice: che *debbono giustificare la povertà*; da tutto ciò egli è chiaro di concorrere tutte le buone ragioni per mettere questi *ex-frati* mendicanti nella stessa condizione di coloro che professarono nella età di anni ventuno, e così compiremo una volta un atto di severa giustizia e di umanità senza più ritornare su questo infelice argomento, che certamente non può, non deve piacerci, avvegnachè quando noi con le leggi pubblicate abbiamo fatto cittadini una massa d'individui dando loro diritti civili e politici, non dobbiamo poi loro negare i diritti naturali.

Questi frati che oggi dovrebbero ringraziarci per averli ammessi nella comunanza civile, non dobbiamo però metterli nella condizione di desiderare e reclamare a preferenza i diritti naturali, la sussistenza la quale per la loro condizione ecclesiastica è poggiata sulla pensione principalmente: se questa pensione, se questo sussidio venisse loro negato, ben volentieri direbbero: riprendetevi i diritti civili e politici, e ridatoci quei soli naturali che un tempo avemmo.

Dinanzi a queste verità intime, o signori, ci è poco da rispondere; l'uguaglianza dinanzi la legge è principio sacro; un trattamento disuguale in condizioni identiche, in bisogni uguali non può, non deve essere da noi tollerato.

Gli *ex-frati* sono cittadini come noi, provato il loro stato miserevole, hanno diritto a quella stessa pensione che la legge concesse a tutti coloro che avevano professato nella età di anni ventuno, poichè l'atto della professione anteriore agli anni 21 non fu un fatto loro, una loro colpa, ma un fatto della intrinseca natura della loro professione, dei canoni che permettevano la professione agli anni sedici. Fu fatto in frode? Potevano costoro immaginare la gloriosa rivoluzione del 1860? No: dunque onorevoli colleghi, prendiamo in considerazione questo progetto di legge che è informato non solo della più severa giustizia, ma della più grande moralità; ed ho finito.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 3 della legge del 3 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose, con molta generosità di cui forse non vi ha esempio in altri paesi, accordava una pensione non solo ai religiosi delle case possidenti, quasi corrispettivo dei beni di cui quelle case erano dotate, ma l'attribuì ben anche alle numerose legioni di religiosi degli ordini mendicanti che non possedevano nulla. Per altro determinò le condizioni di ammissibilità al godimento della pensione, che cioè la professione dei voti si fosse fatta in conformità delle leggi dello Stato, e prima di una certa epoca, altrimenti anche le professioni di voti monastici, che avrebbero luogo in epoca successiva in contravvenzione alle leggi di soppressione, avrebbero dovuto considerarsi come titolo ad ottenere la pensione. Da ciò risultò che un numero non ristretto di religiosi e religiose si trovò in cospetto della legge del 1866 privo di diritto ad ottenere la pensione.

Sopravvenne una serie di petizioni; ed un progetto di legge, credo anche d'iniziativa parlamentare, diventò poi la legge del 29 luglio 1868. Allora fu discusso nel Parlamento se a costoro si dovesse concedere un assegno vitalizio, una vera pensione, o piuttosto a titolo di commiserazione e di equità un semplice sussidio temporaneo nella misura e per la durata che quella legge doveva determinare. Dietro accurato esame, il Parlamento decise la questione con una distinzione. A tutti quelli che avessero più di 50 anni di età assegnò una vera pensione vitalizia, nella persuasione che a persone di età così avanzata sarebbe riuscito troppo difficile procacciarsi altro mezzo di sussistenza; per quelli poi che avessero età inferiore ai 50 anni deliberò che non dovesse accordarsi una pensione, ma un semplice assegno alimentare per la durata di un solo quinquennio.

Questo quinquennio venne a scadere nel 1873, e con una seconda legge del 19 giugno 1873 venne prorogato per un altro triennio, che nel mese prossimo viene a spirare.

Ora gli onorevoli proponenti, riproponendo una questione già due volte decisa dal Parlamento, con l'attuale disegno di legge intendono convertire anche per questi altri religiosi e religiose di età inferiore ai 50 anni il sussidio alimentare temporaneo in un assegno vitalizio, in una pensione permanente.

Benchè il pagamento di questo assegno sia a carico del Fondo del culto ed iscritto nel suo bilancio, pure la Camera non ignora in quali condizioni versi quell'amministrazione, e perciò darà ragione al Ministero se dichiara di non potere accettare questo progetto di legge nei termini nei quali fu presentato,